

ORIGINALE



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  
Provincia di Verona

Spedita il **16 MAG. 2016**

Prot. n. **3344**

n. 9 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni delle componenti IMU e TASI per l'anno 2016.**

L'anno Duemilasedici addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in Seduta Ordinaria di PRIMA Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		Presente	Assente	
1 -	CASTELLANI MAURIZIO	SINDACO – PRESIDENTE	SI	
2 -	SCHENA PIER – GIORGIO	CONSIGLIERE	SI	
3 -	PEROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	SI	
4 -	DAL BON BRUNO	CONSIGLIERE		SI
5 -	ZANOLLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	SI	
6	GAMBINO CARLO	CONSIGLIERE	SI	
7	TOGNI BARBARA	CONSIGLIERE	SI	
8	TRUSCHELLI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	SI	
9	FINOTTI GRAZIELLA	CONSIGLIERE	SI	
10	FINOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE		SI
11	ZANOLLI VITTORINO	CONSIGLIERE	SI	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale - Dr. Paolo Abram

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. CASTELLANI MAURIZIO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa.

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

UDITO l'intervento del Sindaco relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Determinazione aliquote e detrazioni delle componenti IMU e TASI per l'anno 2016.”**

Il Sindaco introduce il punto e conferma che le tariffe per il 2016 sono quelle approvate ed in vigore per il 2015, in quanto per la legge di stabilità le imposte e le tasse non possono essere aumentate.

Apri la discussione.

Il Consigliere Finotti Graziella: vorrei evidenziare tre cose:

- 1) La prima: eravamo stati contrari lo scorso anno e lo saremo anche oggi.
- 2) Ci sembra alta l'aliquota del 5,5% a carico dei genitori, per la casa data in comodato al figlio, o ai figli.
- 3) La tariffa del 10,5% per la seconda casa è alta in quanto i nostri cittadini hanno sistemato e predisposto appartamenti per affittare e per arrotondare il reddito.

Il Sindaco risponde: le aliquote sono rimaste invariate rispetto l'anno precedente per volere dello Stato Centrale (legge stabilità 2016). Anche potendo per questione di equilibrio di Bilancio non sarebbe stato possibile, inoltre vorrei premettere, che l'IMU sulla prima casa l'avrei fatta pagare, perché era una delle entrate certe per i comuni, purtroppo l'hanno sospesa con danno alle amministrazioni. I bilanci poi, da quest'anno saranno approvati e gestiti diversamente dagli altri anni, quindi abbiamo fatto le cose con ponderatezza senza incidere ancora sui nostri concittadini.

Il Consigliere Finotti Graziella fa la dichiarazione di voto: noi siamo contrari per la tariffa del 9% approvata alla località Lumini e non solo a Prada e altro; poi perché il 5,5% per i figli che occupano la casa in comodato dato dai genitori, senza neppure la riduzione di €. 200,00. Noi, già allora avremo proposto il 4,6%, infine l'aliquota del 10,5% per la seconda casa, condiziona i nostri concittadini, che si sono costruiti con fatica e sacrificio, gli anni scorsi, qualche appartamento da affittare in estate per arrotondare.

Il Sindaco chiude e pone ai voti.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012,

Presenti e votanti n. 9 – Favorevoli n. 7 - Astenuti nessuno – Contrari n. 2 (Zanolli Vittorino – Finotti Graziella) – voti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 9
Consiglieri votanti:	n. 9
Consiglieri favorevoli:	n. 7
Consiglieri contrari	n. 2 (Zanolli Vittorino – Finotti Graziella)
Consiglieri astenuti:	n. 0

Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Abram



## COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto rag. Maurizio Castellani, quale Sindaco pro-tempore, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 267/2000, avente ad oggetto

**Determinazione aliquote e detrazioni delle componenti IMU e TASI per l'anno 2016.**



Il Sindaco  
Rag. Maurizio Castellani

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta, dott.ssa Giuseppina Sabaini in qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012;

#### PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, li

21 APR. 2016



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Giuseppina Sabaini

#### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

La sottoscritta dott.ssa Giuseppina Sabaini, in qualità di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012, convertito con modifiche in Legge 231/2012 esprime per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile.

#### PARERE FAVOREVOLE

San Zeno di Montagna, li 21 APR. 2016



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
Dott.ssa Giuseppina Sabaini

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTO L'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.
- VISTI Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto.
- VISTO L'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).
- VISTO L'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
- VISTO L'art. 1, commi da 707 a 728, della Legge n. 147/2013 in materia di imposta municipale propria (IMU).
- VISTE Tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
- VISTO L'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
1. è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
  2. è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
  3. i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- VISTO L'art. 1, comma 10 della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale, integrando il comma 3 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, ha previsto la riduzione della base imponibile del 50% : *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il*

*comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".*

VISTA

La risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016 inerente le modalità applicative delle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015, anche in ordine alla potestà regolamentare dei comuni, precisando che *"Il comune può, comunque, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali"*.

VISTO

L'art. 1, comma 13 della Legge 208/2015 secondo il quale a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993, nel cui elenco allegato, tra i comuni montani o di collina, rientra anche il comune di San Zeno di Montagna.

VISTO

L'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale dei comuni, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni:

1. l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
2. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
3. per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATI

i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

1. il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76% e che prevede la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. il comma 7 che stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che prevede la possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
3. il comma 9 che stabilisce che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
4. il comma 10 che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

VISTA La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012.

VISTO l'art. 1, comma 14, della Legge 28.12.2015, n. 208, che apporta significative modificazioni alle disposizioni riguardanti il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

VISTI I sotto indicati commi, dell'art. 1 della Legge 147/2013, relativi alla disciplina della TASI:

1. **comma 639:** la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. **comma 640:** l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
3. **comma 669:** il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. **comma 675:** la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
5. **comma 676:** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
6. **comma 677:** il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

7. **comma 678:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
8. **comma 683:** il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RILEVATA	L'opportunità di mantenere una manovra tributaria in grado di armonizzare, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge, l'imposizione sugli immobili derivante dall'IMU e dalla TASI, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti, garantendo nel contempo una gestione efficiente ed efficace delle due componenti della IUC, nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale compatibilmente con le esigenze di Bilancio dell'Ente, soprattutto in considerazione dei consistenti e ulteriori tagli previsti nel 2016 ai trasferimenti erariali;
VISTA	La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2015, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU e TASI) per l'anno 2015;
VISTO	L'art. 1, comma 26 della L. 208/2015, il quale prevede che per l'anno 2016 non possono essere disposti aumenti dei tributi (ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI) e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015,
VISTO	L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO	Il Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
VISTO	Il Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;
VISTI	I commi 13-bis e 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, inerenti l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTA	La nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, con la quale viene precisato che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011;
VISTO	Lo Statuto comunale;
VISTO	Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITI	I pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012,

## D E L I B E R A

per le motivazioni di indirizzo gestionale di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI** (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2016:
  - a. **Aliquota 0 (zero) per mille** da applicare a tutti i fabbricati destinati ad abitazione principale dal soggetto passivo e ai fabbricati assimilati all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze;
  - b. **Aliquota 0 (zero) per mille** da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di dare atto che tali aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2016;
3. **di determinare le seguenti aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU"** per l'anno 2016:
  - a. **aliquota 4 (quattro) per mille** – per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; per tali immobili per i quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b. **aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille** – per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti per disposizione di legge dal 1° gennaio 2014;
  - c. **aliquota ordinaria 9 (nove) per mille** - per tutti gli immobili della categoria D/02 ubicati nelle frazioni di Prada e Prà Bestemà;
  - d. **aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille** – per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/1, C/3, C/4, C/5;



**e. aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille - per le aree edificabili;**

**f. aliquota ordinaria 10,5 (dieci virgola cinque) per mille – per tutti gli altri fabbricati non destinati ad abitazione principale dal soggetto passivo in categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, C/2, C/6, C/7;**

**g. aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille – da applicare all'unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria C/2, C/6, C/7), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori) residente/i nel comune di San Zeno di Montagna, al figlio (o ai figli), o viceversa, con l'obbligo della residenza da parte del comodante e del comodatario. Non è possibile applicare la detrazione di € 200,00.**

Si precisa inoltre che il soggetto passivo continua ad essere il titolare del diritto reale sull'immobile. Del costituito rapporto di comodato, si dovrà informare l'Ente entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, mediante apposita autocertificazione in carta libera, corredata da copia del documento di identità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate, oppure mediante trasmissione di copia del comodato d'uso gratuito registrato, tenendo presente che:

a. i genitori (comodanti) ed i figli (comodatari) o viceversa, devono possedere il requisito della residenza, a San Zeno di Montagna, consecutivamente per almeno 5 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta precedente a quello per cui si intende fruire della agevolazione;

b. in caso di spostamento di residenza all'interno del Comune, il beneficio decorrerà già dall'anno dell'avvenuta comunicazione all'Ufficio Anagrafe dell'Ente;

c. in caso di perdita dei requisiti, per i comodati già autocertificati nel corso dell'anno 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1° gennaio 2016;

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

DELIBERAZIONE C.C. n. 9 del 29.04.2016

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
Rag. Maurizio Castellani



**Il Segretario Comunale**  
Dr. Paolo Abiani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale [www.comunesanzenodimontagna.it](http://www.comunesanzenodimontagna.it) alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

**16 MAG. 2016**

Li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

Elisa Zanolli

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

Elisa Zanolli